



Expert.ai S.p.A.

**PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO INSIDER**

Rovereto, 5 febbraio 2014

(modificata ed integrata in data 12 febbraio 2021
e 15 ottobre 2021)

INDICE

| | | |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | FINALITÀ DELLA PROCEDURA | 3 |
| 2. | DEFINIZIONI | 3 |
| 3. | INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | 4 |

SEZIONE I

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

| | | |
|-----|--|----|
| 4. | DESTINATARI | 6 |
| 5. | OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI | 7 |
| 6. | VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE | 8 |
| 7. | DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PREDISPOSIZIONE DEL COMUNICATO | 9 |
| 8. | PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO | 10 |
| 9. | RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE | 10 |
| 10. | COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI | 12 |
| 11. | DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI C.D. <i>RUMOUR</i> | 9 |
| 12. | SONDAGGI DI MERCATO | 14 |
| 13. | DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILIDI PERIODO | 14 |
| 14. | INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI | 14 |

SEZIONE II

REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

| | | |
|-----|--|----|
| 15. | REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE | 15 |
| 16. | CARATTERISTICHE DEL REGISTRO INSIDER | 15 |
| 17. | CONTENUTI MINIMI DEL REGISTRO INSIDER | 16 |
| 18. | COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE | 16 |

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

| | | |
|-----|----------------------------------|----|
| 19. | DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA | 16 |
| 20. | VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA | 17 |
| 21. | DISPOSIZIONI FINALI | 17 |
| 22. | MODIFICHE | 17 |
| 23. | ENTRATA IN VIGORE | 18 |

1. FINALITÀ DELLA PROCEDURA

- 1.1. La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) è volta a disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) nonché l’istituzione e la tenuta del Registro *Insider* (come *infra* definito) da parte di Expert.ai S.p.A. (di seguito, la “**Società**” o l’“**Emittente**”) e le società da questa controllate (le “**Controllate**” e, congiuntamente alla Società, il “**Gruppo EX**”), in virtù della quotazione della Società sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”).
- 1.2. La Procedura individuata nel presente documento è finalizzata ad assicurare l’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, al fine di evitare che la comunicazione dei documenti e delle informazioni riguardanti il Gruppo EX possa avvenire in forma selettiva, cioè possa esser rilasciata in via anticipata a determinati soggetti - quali per esempio azionisti, giornalisti o analisti - ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.
- 1.3. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 febbraio 2014. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, in data 13 luglio 2016, talune modifiche ed integrazioni, al fine di recepire le disposizioni di cui al MAR (come *infra* definito). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 12 febbraio 2021, talune ulteriori modifiche e integrazioni al fine di adeguare la Procedura alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Infine, la Procedura è stata modificata in data [•] [•] 2021, al fine di adeguarla all’adozione da parte della Società del sistema monistico di amministrazione e controllo.
- 1.4. Si precisa che le modifiche e/o integrazioni alla presente Procedura entrano in vigore il giorno dell’eventuale pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento, o da delibera del Consiglio di Amministrazione.

La presente Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA – *European Securities and Markets Authority* (ivi inclusi gli “*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*” pubblicati dall’ESMA e recepiti da Consob che li ha altresì messi a disposizione sul proprio sito istituzionale (“*Orientamenti ESMA sul Ritardo*”) e le *Questions and Answers on the Market Abuse Regulation*, predisposte e aggiornate dalla medesima ESMA, nell’ultima versione sul proprio sito istituzionale) nonché alle Linee Guida in materia di “*Gestione delle Informazioni Privilegiate*” adottate dalla Consob in data 13 ottobre 2017.
- 1.5. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) *pro tempore* applicabili.

2. DEFINIZIONI

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Autorità Competente: indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”);

Informazione Privilegiata: indica qualsiasi informazione che risponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate all’articolo 3 della presente Procedura;

Informazione Rilevante: indica ciascuna informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale; si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata;

Investor Relator: indica il responsabile della funzione “investor relations” della Società, i cui dati e recapiti sono riportati sul sito internet della Società;

Linee Guida: indica le Linee Guida n. 1/2017 in materia di “Gestione delle Informazioni Privilegiate” adottate dalla Consob;

MAR: indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e i rispettivi regolamenti di attuazione dello stesso;

Nomad: indica la società che svolge il ruolo di nominated adviser nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento Nominated Advisers AIM Italia approvato da Borsa Italiana S.p.A.;

Organo Delegato: indica ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione;

Referente Informativo: indica i soggetti interni alla Società che si occupano della gestione della presente Procedura in caso di rapporti con Soggetti Interessati.

SDIR: il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob ai sensi dell'art. 113-ter, comma 4, lett. a), del TUF (come di seguito definito), del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati sul sito internet della Società;

Soggetti Interessati: indica i soggetti diversi dai Destinatari, in ragione della loro attività lavorativa o professionale ovvero in occasione di particolari operazioni, dovessero avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, su base regolare o occasionale.

Soggetto Rilevante: indica ciascuna persona, all'interno dell'Emittente o di una Controllata, che sia:

- a) componente dell'organo amministrativo; o
- b) un alto dirigente che, pur non essendo membro dell'organo di cui al punto precedente, abbia regolare accesso ad Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società o una delle Controllate e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura della Società stessa o di una delle Controllate; o
- c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una Controllata; o
- d) i soggetti che partecipano al capitale sociale della Società; o
- e) i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione; o
- f) qualunque altro soggetto che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

Quando un Soggetto Rilevante è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

- g) *l'Investor Relator.*

Strumento Finanziario: indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società che sia stato ammesso alle negoziazioni su AIM Italia ovvero su di un diverso sistema multilaterale di negoziazione ovvero su un mercato regolamentato; e

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (*"Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"*).

3. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

3.1. Per **"Informazione Privilegiata"** si intende un'informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, l'Emittente o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi dei relativi strumenti finanziari derivati.

3.2. Ai fini della definizione di Informazione Privilegiata:

- a) Un'informazione si ritiene di *"carattere preciso"* se:

- i. si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti e che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al paragrafo 3.2.a).i che precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati; a tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso; e
- b) per "informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati" si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.
- 3.3. Anche una tappa intermedia in un processo prolungato può essere considerata un'Informazione Privilegiata. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare – o che determina – una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuro, possono essere considerate come Informazioni Privilegiate.
- 3.4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati di seguito alcuni eventi che più frequentemente potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi della presente Procedura (ciascuno, un "Fatto Rilevante"; cumulativamente, i "Fatti Rilevanti"):
- a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
 - b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione;
 - c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
 - d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
 - e) operazioni sul capitale, ivi inclusi aumenti (anche mediante *accelerated bookbuilding*) e riduzioni del capitale sociale;
 - f) emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
 - g) modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
 - h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
 - i) operazioni di fusione e scissione;
 - j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
 - k) *profit warning*;
 - l) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
 - m) controversie legali rilevanti;
 - n) cambiamenti nel personale strategico della Società;
 - o) operazioni sulle azioni proprie;

- p) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- q) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- r) operazioni con "parti correlate" (come definite nel regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate);
- s) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- t) situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni (salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, delle funzioni o dell'ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale), ovvero quando le medesime situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- u) deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

3.4 Sono criteri utili all'identificazione delle Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito elencati:

- a) la dimensione di un'operazione;
- b) l'impatto che un dato può avere sulle attività core svolta dalla Società;
- c) lo stato di sviluppo di un'operazione sottostante all'informazione;
- d) il rilievo dell'informazione per il settore in cui opera la Società;
- e) l'impatto che un dato può avere sulle attese di investitori e analisti finanziari;
- f) l'inserimento di un'informazione nella congiuntura economica;
- g) il posizionamento di un'informazione nel contesto istituzionale del momento;
- h) il coinvolgimento per un'operazione di più unità operative della Società;
- i) i processi c.d. *top-down*;
- j) gli incarichi per un'operazione conferiti a consulenti esterni;
- k) la richiesta di finanziamenti esterni;
- l) l'impatto che un dato può avere sulle informazioni già rese pubbliche dalla Società.

SEZIONE I

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4. DESTINATARI

- 4.1. Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate ed i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:
- a) i Soggetti Rilevanti;
 - b) i dipendenti del Gruppo EX; e
 - c) a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratti di Informazioni Privilegiate (di seguito, congiuntamente, i "**Destinatari**").
- 4.2. Nel caso di sussistenza di rapporti con Soggetti Interessati, su base regolare o occasionale, la Società provvederà a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità. È fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10 della presente Procedura.

5. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI INTERESSATI

- 5.1. I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.
- 5.2. I Destinatari sono tenuti a:
- a) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcuno;
 - b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio, e pertanto a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali;
 - c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura; e
 - d) informare tempestivamente gli Organi Delegati – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.
- 5.3. I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.
- 5.4. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Soggetti Interessati:
- a) particolare attenzione deve essere posta nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
 - b) analoga cautela viene utilizzata, nell'ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti od *advisor* esterni della Società o dei Soggetti Interessati;

- c) i documenti cartacei contenenti Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate o informazioni comunque confidenziali devono essere custoditi in archivi situati in armadi o cassetti chiusi a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall'archivio deve essere limitata al periodo necessario per l'utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell'archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
- d) analoghe cautele vengono inoltre osservate anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, i documenti di cui trattasi non devono mai essere lasciati incustoditi;
- e) idonee misure devono essere adottate al fine di assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza; e
- f) il carattere "confidenziale" dei documenti cartacei e/o elettronici deve essere inoltre evidenziato apponendo la dicitura "riservato" o analoga, utilizzando apposite buste o altro contenitore chiuso per la loro circolazione.

5.5. Inoltre, ai Soggetti Interessati è fatto divieto di:

- a) utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- b) utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*; e
- d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

6. VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE

6.1. La valutazione, di concerto con il Nomad, in merito alla rilevanza di informazioni che riguardano la Società o le altre società del Gruppo EX è di competenza dei seguenti soggetti:

- a) dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Amministratore Delegato;
- b) dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne i dati contabili e di periodo; e
- c) dall'Amministratore Delegato, per quanto concerne ogni altra informazione

6.2. La gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura degli Organi Delegati di concerto con il Nomad.

6.3. Resta in ogni caso inteso che gli Organi Delegati, ove ritenuto necessario o opportuno, hanno sempre la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione.

6.4. Al di fuori dei casi indicati alle lettere a) e b) che precedono, in cui la comunicazione all'esterno dell'Informazione Privilegiata è contestuale al momento della valutazione della stessa, in virtù della natura collegiale degli organi deputati al suo esame, i Soggetti Interessati, in tutte le altre circostanze in cui si vengono a trovare in possesso di un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa agli Organi Delegati;

- b) in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi od operazioni a formazione progressiva – informare periodicamente gli Organi Delegati in merito allo stato di avanzamento, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 6.5. Le Controllate facenti parte del Gruppo EX e, in particolare, i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna della relativa Controllata, devono informare senza indugio gli Organi Delegati in merito a tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero ciascuno dei Fatti Rilevanti e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i dipendenti della Società sono tenuti ad informare il proprio responsabile delle informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero che siano Fatti Rilevanti e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

7. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PREDISPOSIZIONE DEL COMUNICATO

- 7.1. La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, secondo le modalità previste dal presente articolo 7 della Procedura e fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate. Come precisato nel paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche quelle informazioni che riguardano "indirettamente" la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all'Emittente. Le Linee Guida forniscono: (i) al paragrafo 3.1.2, cui si rinvia, un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipologie di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente (i "Fatti Rilevanti") e (ii) al paragrafo 4.2.1., cui si rinvia, esempi di informazioni che riguardano indirettamente un emittente. Il medesimo paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida specifica inoltre che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l'Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti, le quali non erano state considerate come Informazioni Privilegiate dall'Emittente, assumano tale natura: nel citato paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida sono forniti, a tal riguardo, alcuni esempi, cui si rinvia.
- 7.2. Spetta a ciascun Organo Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "Responsabile").
- 7.3. Quando l'informazione viene valutata dai soggetti individuati nel precedente articolo 6 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere comunicata al pubblico senza indugio a cura del Responsabile, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge e regolamentare *pro tempore* vigente.
- 7.4. Il Responsabile, unitamente all'Investor Relator, redige una bozza di comunicato composto da: (i) titolo, (ii) sommario, (iii) testo e (iv) contatti societari. Il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento. Il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto, anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante. Il sommario può essere omesso qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto. Il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all'esposizione. I contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché il sito *internet* dell'Emittente.
- 7.5. Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 7.6. Prima della sua diffusione al pubblico mediante SDIR, la bozza del comunicato è trasmessa:
- a) al Nomad, per sua opportuna informazione e per eventuali commenti;
 - b) al CFO della Società, se la bozza contiene riferimenti a dati attinenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società e/o del Gruppo EX;
 - c) all'Amministratore Delegato di una Controllata, qualora il comunicato sia relativo ad un evento che

interessi tale società; e

d) ove ritenuto opportuno dal Responsabile, al Consiglio di Amministrazione.

8. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO

- 8.1. Ultimate le consultazioni con gli organi interni, l'Investor Relator provvede alla pubblicazione del comunicato.
- 8.2. La diffusione del comunicato avviene tramite SDIR. Se il comunicato deve essere diffuso a mercato aperto, l'Investor Relator, d'intesa con il Nomad, è tenuto a preavvertire telefonicamente Borsa Italiana circa la diffusione di tale comunicato per consentire a quest'ultima di valutare con maggiore ponderazione l'impatto che la notizia, una volta diffusa, potrebbe avere sul regolare andamento delle negoziazioni.
- 8.3. Le Informazioni Privilegiate non devono essere comunicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. A tal fine le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società e/o le sue Controllate, sino al momento in cui le medesime Informazioni privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto sopra previsto.
- 8.4. Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale.
- 8.5. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile. Ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di rumour sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.
- 8.6. L'Investor Relator sarà tenuto infine a far sì che il comunicato sia pubblicato sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della sua diffusione e ad assicurare un tempo minimo di permanenza dello stesso di 5 (cinque) anni. Il sito *web* della Società deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) consentire agli utenti di accedere alle Informazioni Privilegiate ivi pubblicate senza discriminazioni e gratuitamente;
 - b) consentire agli utenti di reperire le Informazioni Privilegiate in una sezione facilmente identificabile del sito stesso;
 - c) assicurare che le Informazioni Privilegiate pubblicate indichino chiaramente la data e l'ora della divulgazione e che siano presenti in ordine cronologico.

La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle eventuali Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

9. RITARDO NELLA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 9.1. La Società può decidere di ritardare, sotto la propria responsabilità, la diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate quando, congiuntamente, sussistono le seguenti condizioni:
 - a) l'immediata diffusione probabilmente potrebbe pregiudicare i legittimi interessi dell'Emittente;
 - b) il ritardo nella diffusione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; e
 - c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.

- 9.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la

comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni indicate dal paragrafo 9.1. che precede.

- 9.3. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valutano se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo.
- 9.4. Verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, la Società tramite gli Organi Delegati o il Consiglio di Amministrazione, deposita presso il proprio ufficio l'apposito modulo predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A**, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione. Da tali documenti devono risultare tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 per la prova e la notifica del ritardo, come di seguito precisato:
- a) data e ora:
 - i. della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;
 - ii. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
 - iii. della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
 - b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili:
 - i. dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
 - ii. del monitoraggio continuo delle Condizioni per il ritardo;
 - iii. dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata;
 - iv. della comunicazione a Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
 - c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - i. barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione;
 - ii. modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
- 9.5. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.
- 9.6. La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo, nonché circa la necessità ovvero l'opportunità di avvalersi di tale procedura è effettuata dal Responsabile, d'intesa con le strutture aziendali di volta in volta competenti in relazione al contenuto dell'informazione. Qualora il Responsabile ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.
- 9.7. Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile e le strutture aziendali interessate:
- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del Registro Insider in base a quanto previsto dalla relativa procedura;
 - b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni di cui al precedente paragrafo 9.1, che consentono di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata;
 - c) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione

dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

- 9.8. Quando la Società abbia ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate a norma del paragrafo 9, la Società notifica tale ritardo alla Consob. Come previsto dall'art. 17, paragrafo 4, comma 4, MAR, la Società fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo solo su specifica richiesta di Consob. Tale notifica deve essere fatta dagli Organi Delegati (o dal Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso) immediatamente dopo che l'informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione". Finché l'emittente è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuto a conservare una registrazione della spiegazione.
- 9.9. Ai sensi dell'articolo 4, par. 3, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del Ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:
- a) identità della Società: ragione sociale completa;
 - b) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
 - c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
 - d) identificazione dell'informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'informazione Privilegiata al pubblico;
 - e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione Privilegiata;
 - f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'informazione Privilegiata al pubblico.
- 9.10. La notifica all'Autorità competente non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato (cfr. Paragrafo 6.8.2 delle Linee Guida).
- 9.11. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente al paragrafo 9.1.c) e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, secondo le modalità previste dal Paragrafo 8.4 che precede.

10. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI

- 10.1. Nella gestione dei rapporti con i Soggetti Interessati viene individuato all'interno della Società un Referente Informativo che si occupa della gestione della presente Procedura.
- 10.2. La Società, previo assenso del Referente Informativo, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:
- a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
 - c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
 - d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
 - e) agenzie di *rating*;
 - f) rappresentanti dei dipendenti della Società o sindacati che li rappresentino; e

- g) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 10.3. La Società provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 10.4. Qualora il Referente Informativo abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a una sostanziale variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve informare il Responsabile per procedere alla pubblicazione senza indugio tali informazioni.
- 10.5. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**") e nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider di cui alla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider delle persone che hanno accesso a Informazioni.
- 10.6. I Soggetti Rilevanti in possesso di un'Informazione Rilevante sono tenuti a:
- a) mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti;
 - b) utilizzare le informazioni ed i documenti riservati esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
 - c) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nella presente Procedura, nel caso in cui l'Informazione Riservata acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.
- Ciascun Soggetto Rilevante è personalmente responsabile della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante che gli viene consegnata. La documentazione inerente all'Informazione Riservata deve essere conservata a cura del Soggetto Rilevante, anche se in formato elettronico, in modo tale da consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Soggetto Rilevante debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all'Informazione Riservata, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
- 10.7. Ogni rapporto da parte del Soggetto Rilevante con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Riservate, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite di uno degli Amministratori esecutivi. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Riservata contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione di uno degli Amministratori esecutivi, sentiti – ove ritenuto necessario – i restanti Amministratori esecutivi.
- 10.8. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la comunicazione delle situazioni e dei dati contabili, prima che abbiano acquisito "un sufficiente grado di certezza", può essere comunicata alla società di revisione per lo svolgimento del proprio incarico nonché a consulenti che partecipano alla redazione dei medesimi documenti. Parimenti, la trasmissione ai consiglieri senza deleghe di rapporti (mensili e trimestrali) e di ogni altra informazione attinente alla gestione della Società costituisce comportamento funzionale alle esigenze di informazione e all'esercizio dei doveri di vigilanza e di intervento in presenza di eventuali specifici atti pregiudizievoli; è pertanto possibile comunicare rapporti gestionali ai consiglieri non delegati senza procedere ad una contestuale comunicazione al pubblico.
- 10.9. La Società, tramite il Referente Informativo, deve accertarsi che i destinatari delle Informazioni Privilegiate siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari dell'Emittente prima che tali Informazioni privilegiate siano state rese pubbliche. A tal fine il Referente Informativo dovrà preventivamente informare per iscritto i destinatari delle Informazioni privilegiate e concludere, prima della messa a disposizione di tali informazioni, idonei accordi di riservatezza.
- 10.10. Qualora, in deroga a quanto sopra previsto, Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie, per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in

conformità alle applicabili disposizioni normative, il Referente Informativa informerà il Responsabile che dovrà coordinarsi con il Nomad e l'Investor Relator affinché si proceda senza indugio a darne integrale comunicazione al pubblico.

11. SONDAGGI DI MERCATO

11.1. Non comporta la violazione degli obblighi relativi al trattamento e all'uso delle Informazioni Privilegiate la loro diffusione a terzi nell'ambito di sondaggi di mercato ai sensi dell'art. 11 del MAR, cui si rinvia.

12. DIFFUSIONE TEMPESTIVA IN CASO DI C.D. RUMOUR

12.1. Nel caso in cui un *rumour* (ossia la divulgazione di informazioni a terzi) si riferisca in modo esplicito ad una Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del precedente articolo 9, ovvero che sia stata comunicata a terzi ai sensi del precedente articolo 10, il Responsabile dovrà valutare se tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione non sia più garantita. In particolare, il Responsabile dovrà decidere in merito alla necessità ovvero all'opportunità di diffondere uno specifico comunicato con le modalità di cui al precedente articolo 8, volto a garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Qualora il Responsabile ne ravvisi l'opportunità o la necessità, può decidere di rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

12.2. Rispetto all'obbligo di rendere pubblica l'Informazione Privilegiata ai sensi del presente articolo, non assume rilievo la circostanza che la rilevazione del *rumour* sia derivata da un eventuale problema organizzativo della Società.

13. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO

13.1. Gli Organi Delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate dall'articolo 7 che precede. Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

13.2. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

13.3. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora ad esempio si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.

13.4. Gli Organi Delegati e l'Investor Relator, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovranno monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.

13.5. Gli Organi Delegati e l'Investor Relator verificano anche che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. *consensus estimate*)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

14. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI

14.1. I rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di comunicazione nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali sono curati dagli Organi Delegati e dall'Investor Relator.

14.2. Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli

Organi Delegati ed i soggetti da questi autorizzati.

- 14.3. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate o informazioni previsionali, gli Organi Delegati e l'Investor Relator comunicheranno tempestivamente al pubblico tali informazioni.

SEZIONE II

REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

15. REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 15.1. La Società istituisce, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, un registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate ("**Registro Insider**"), la cui tenuta è di responsabilità dell'Investor Relator (il "**Soggetto Preposto**").
- 15.2. Il Registro Insider è gestito dalla Società anche per conto delle sue Controllate, le quali devono, attraverso l'adozione di politiche interne adeguate, consentire alla Società di adempiere puntualmente gli obblighi derivanti dall'applicazione della presente Procedura, individuando e comunicando alla Società i soggetti ai fini dell'iscrizione degli stessi nel Registro Insider.
- 15.3. La Società, nella persona del Soggetto Preposto, è tenuta a garantire che:
- a) il Registro Insider venga gestito, mantenuto e aggiornato regolarmente;
 - b) la persona iscritta riceva tempestivamente una comunicazione tramite e-mail o altro mezzo idoneo recante:
 - a. l'indicazione dell'avvenuta iscrizione nel Registro Insider,
 - b. la cancellazione dal Registro Insider;
 - c. gli aggiornamenti delle informazioni ivi contenute;
 - d. gli obblighi normativi e regolamentari che derivano dall'aver accesso alle informazioni e delle sanzioni stabilite in caso di violazione dei predetti obblighi (si veda l'Allegato B alla Procedura).
 - c) venga mantenuta evidenza dei criteri adottati nella tenuta del Registro Insider e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti;
 - d) venga prestata collaborazione alle Autorità competenti secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali.
- 15.4. La Società, tramite gli Organi Delegati, può decidere di avvalersi di una società esterna al Gruppo EX per l'istituzione e la tenuta del Registro Insider.

16. CARATTERISTICHE DEL REGISTRO INSIDER

- 16.1. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, attuando le previsioni di MAR, stabilisce specifiche norme tecniche relativamente al formato delle sezioni del Registro Insider, alle loro caratteristiche, contenuto e aggiornamento.
- 16.2. Il Registro Insider deve rispettare il modello fornito dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 e deve essere istituito in forma elettronica in modo tale da poter assicurare:
- a) la certezza della data di ogni annotazione, modifica o cancellazione nello stesso;
 - b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Elenco Insider;
 - c) l'inalterabilità del relativo contenuto;
 - d) la leggibilità e visibilità delle informazioni anche se modificate e/o cancellate;
 - e) la tracciabilità dell'accesso alle medesime informazioni; e

- f) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'Elenco Insider sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso la Società, o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione.
- 16.3. Dato che gli Strumenti Finanziari sono quotati su AIM Italia, a partire dal giorno 1 gennaio 2021 alla Società sarà applicabile l'art. 18, paragrafo 6, MAR (come modificato dal Regolamento (UE) 2019/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Pertanto, facendo salva l'eventuale applicazione del secondo comma del citato art. 18, paragrafo 6, MAR, alla Società sarà consentito inserire nel Registro Insider soltanto le persone che, in virtù della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso l'Emittente, hanno accesso regolare a Informazioni Privilegiate. Di conseguenza, il Registro Insider deve essere strutturato in un'unica sezione in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate ("**Sezione Permanente**"). Tali soggetti possono essere individuati in (i) componenti dell'organo di amministrazione e controllo del Gruppo EX, (ii) i dirigenti del Gruppo EX che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura della Società stessa o di una delle sue Controllate, (iii) i soggetti che all'interno della Società siano incaricati della redazione dei documenti contabili societari, (iv) la società di revisione della Società e (v) i consulenti esterni aventi accesso ad Informazioni Privilegiate il cui rapporto di collaborazione abbia carattere stabile e continuativo.
- 16.4. I soggetti di cui ai punti (i) e (ii) e (iii) del paragrafo che precede hanno l'obbligo di comunicare di volta in volta alla Società i nominativi del proprio personale di supporto segretariale ed altri eventuali nomi di collaboratori che si trovano in condizione di avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, ai fini dell'inserimento di tali persone nel Registro Insider.

17. CONTENUTI MINIMI DEL REGISTRO INSIDER

17.1. All'interno del Registro Insider devono essere indicate le seguenti informazioni per ogni persona iscritta:

- a) con riferimento alle persone fisiche:
- cognome, nome, data di nascita, codice fiscale ed indirizzo di posta elettronica;
 - nome e indirizzo dell'eventuale società di appartenenza;
 - numero di telefono fisso e mobile professionale;
 - numero di telefono fisso e mobile privato;
 - indirizzo privato (via, numero civico, CAP, Città e Stato);
 - numero di identificazione nazionale (se applicabile),
- b) con riferimento alle persone giuridiche:
- denominazione e codice fiscale;
 - indirizzo di posta elettronica di almeno una persona fisica ("**Referente**") che sia in grado di individuare i soggetti che hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate nell'ambito di tali persone giuridiche;
 - i dati richiesti di cui al precedente punto (a) per il Referente,
- c) sia per le persone fisiche sia per le persone giuridiche:
- data e ora di iscrizione nel Registro;
 - data e ora di ogni aggiornamento dei dati presenti nel Registro;
 - funzione e ragione dell'iscrizione nel Registro (accesso alle informazioni in modo permanente o occasionale e tipologia di Informazione Privilegiata);
 - data di trasmissione all'autorità competente.

18. COMUNICAZIONI ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

Il Soggetto Preposto trasmette appena possibile all'Autorità Competente il Registro Insider o parti di esso ogniqualvolta la Società riceva espressa richiesta in tal senso.

SEZIONE III **DISPOSIZIONI COMUNI**

19. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

- 19.1. La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Soggetti Rilevanti a cura degli Organi Delegati, trasmettendone copia ai Soggetti Interessati nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro Insider al momento dell'iscrizione degli stessi.
- 19.2. Le Controllate del Gruppo EX, attraverso i soggetti responsabili della gestione in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, si impegnano a prendere atto della presente Procedura ed a trasmettere copia della stessa ai propri Soggetti Rilevanti e dipendenti.

20. VIOLAZIONI DELLA PROCEDURA

- 20.1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle disposizioni normative e regolamentari *pro tempore* applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Interessati delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente Strumenti Finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.
- 20.2. L'abuso e la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate, nonché la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione amministrativa e penale nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti, e possono, altresì, dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della Società ex D. Lgs. n. 231/2001.
- 20.3. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Interessati delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM Italia o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Interessati responsabili per essere tenuta manlevata e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 20.4. La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, può costituire un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con possibili importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 20.5. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 20.6. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
- a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione, le sanzioni, nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
 - b) sia un Soggetto Rilevante (diverso dagli amministratori) e/o un dipendente della Società, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto avente i propri Strumenti Finanziari negoziati su AIM Italia ovvero sul diverso sistema multilaterale di negoziazione ovvero su mercato regolamentato.

22. MODIFICHE

- 22.1. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura e onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge e di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 22.2. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da

autorità di vigilanza, la Procedura dovrà essere modificata e/o integrata a cura del Consiglio di Amministrazione.

22.3. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Interessati con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

23. ENTRATA IN VIGORE

La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 5 febbraio 2014, ed entra in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato, in data 13 luglio 2016, talune modifiche ed integrazioni, al fine di recepire le disposizioni di cui al MAR (come infra definito). Infine, talune ulteriori modifiche e integrazioni sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 febbraio 2021 al fine di adeguare la Procedura alle ultime modifiche normative e successivamente in data 15 ottobre 2021 al fine di adeguare la Procedura all'adozione da parte della Società del sistema monistico di amministrazione e controllo.

Allegato A
NOTIFICA DEL RITARDO

**(AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 ED IN CONFORMITÀ DELL'ARTICOLO 4 DEL
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1055)**

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|
| 1 IDENTITA' DELL'EMITTENTE | | | |
| a) | Denominazione Sociale | | |
| | Codice Fiscale | | |
| 2 DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE | | | |
| a) | Nome e Cognome | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> |
| b) | Posizione /Qualifica presso l'Emittente | | |
| c) | Contatti aziendali | Indirizzo di posta elettronica | <i>Numero di Telefono</i> |
| 3 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO¹ | | | |
| a) | Oggetto dell'Informazione Privilegiata ² | | |
| b) | Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR] | | |
| c) | Data e ora della diffusione del comunicato stampa | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |
| 4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | |
| a) | Descrizione dell'Informazione Privilegiata | | |
| b) | data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |
| 5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | |
| | | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |

¹ La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata

² Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

| | | | |
|--|--|-------------|------------------|
| a) | Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata | | |
| b) | Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata | | |
| 6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA | | | |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Posizione</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> |
| | | <i>Nome</i> | <i>Posizione</i> |
| 7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO³ | | | |
| a) | Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società | | |
| b) | Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico. | | |
| c) | Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione. | | |

Luogo e data _____ , _____

Firma

³ Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

Allegato B

(Modello esemplificativo di comunicazione di iscrizione)
[PERSONE FISICHE e PERSONE GIURIDICHE]
Luogo, DATA DEL DOCUMENTO

Oggetto: Iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate

Egregio Signore / Gentile Signora

NOME COGNOME

[SE PERSONA GIURIDICA INDICAZIONE DELLA STESSA]

In ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, Expert.ai S.p.A. ha provveduto ad istituire gli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (di seguito le "Informazioni" e l'"Registro").

Conformemente a quanto previsto dall'art. 18, Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dalla "Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate" di Expert.ai S.p.A. (la "Società"), La informo, in qualità di responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate che in data [DATA REGISTRAZIONE INIZIO] i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro della Società.

In particolare, in ragione dell'attività da Lei svolta, si ritiene che Lei possa avere accesso a informazioni privilegiate, come definite dall'art. 7, Regolamento (UE) n. 596/2014, per il seguente motivo: [MOTIVAZIONE D'ISCRIZIONE].

A tal fine, si rappresenta che per informazione privilegiata si intende, ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente la Società, o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Ai sensi dell'art. 7 Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società è tenuta a comunicare le informazioni privilegiate che riguardano la Società stessa e i suoi strumenti finanziari senza indugio al pubblico e il ritardo di tale adempimento è consentito, sotto la responsabilità della Società, solo in determinate ipotesi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sempre che la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle informazioni medesime.

Qualora le Informazioni vengano comunicate ad un terzo che non sia soggetto ad un obbligo di riservatezza, la Società deve integralmente comunicarle al pubblico, simultaneamente nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio nel caso di divulgazione non intenzionale.

E' pertanto essenziale il rispetto da parte delle persone iscritte nel Registro degli obblighi di riservatezza sulle Informazioni cui hanno accesso.

In proposito, si fa presente che spetta a ciascuno degli iscritti nel Registro, l'onere di assicurare la tracciabilità della gestione delle Informazioni e la relativa riservatezza all'interno della Sua sfera di attività e responsabilità, a partire dal momento in cui, con qualunque mezzo (i.e. per corrispondenza, in occasione di riunioni, incontri e/o altro), sia entrato in possesso di Informazioni inerenti all'attività ricorrente ovvero progetti/eventi per il quale è iscritto.

Qualora l'iscritto dovesse comunicare, anche involontariamente, le Informazioni a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) avrà l'obbligo di informare di ciò immediatamente il Preposto. Si ricorda inoltre che il Titolo I-Bis del TUF prevede specifiche sanzioni per i casi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; in particolare, sono previste sanzioni penali (art. 184 TUF) e amministrative (art. 187-bis TUF) a carico di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro dell'organodi amministrazione e controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio,

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di

- terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' inoltre penalmente perseguibile chi (art. 185 TUF) diffonde notizie false o fuorvianti, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, mentre è punito con sanzione amministrativa (art. 187-ter TUF) chi, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, nonché per chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Gli importi delle multe e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal TUF possono essere aumentati fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione degli obblighi richiamati nella presente Informativa, la loro inosservanza comporta:

I. per i lavoratori dipendenti, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e dalla contrattazione collettiva applicabile,

II. per eventuali altri collaboratori, la risoluzione – anche senza preavviso – del rapporto;

III. per gli amministratori della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre alla successiva Assemblea la revoca per giusta causa del consigliere inadempiente.

La invitiamo a mantenere la Società costantemente aggiornata su eventuali variazioni relative alle informazioni indicate nel presente documento, segnalando tempestivamente eventuali cambiamenti alla Società al seguente indirizzo e-mail: [●] oppure via fax al numero [●].

La preghiamo di restituire la presente debitamente sottoscritta per presa visione e accettazione entro 7 (sette) giorni dal ricevimento alla Società al seguente indirizzo e-mail: [●] oppure via fax al numero [●].

I dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro e per i relativi aggiornamenti saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196/2003 (il "Codice privacy").

Si prega di prendere visione dell'estratto della normativa cui fa riferimento la presente e dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy collegandosi all'indirizzo [●].

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi al Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro.

Con i migliori saluti,

[]
(Responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro)